

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

I. La società è denominata:

"ADS Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l." in via breve "ADS S.r.l.".

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione e/o distribuzione della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia.

La società provvede a stabilire le norme e le condizioni per l'esecuzione degli accertamenti necessari alla certificazione dei dati mediante l'emanazione di appositi Regolamenti, differenziati in relazione alle diverse specie di pubblicazioni. Dai Regolamenti derivano tutte le procedure di attuazione e di esecuzione degli accertamenti.

I Regolamenti e le eventuali norme procedurali vengono approvati dal consiglio di amministrazione su conforme proposta della commissione lavori e sono vincolanti per l'editore che richiede la certificazione nonché per tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate che collaborano con la società.

La società intende favorire l'accesso ai propri servizi di certificazione da parte di tutti gli editori che operano in Italia, indipendentemente dalla loro diretta od indiretta partecipazione alla società e ciò a parità di condizioni e di trattamento.

La società persegue anche l'obiettivo di favorire la più ampia diffusione dei dati delle proprie certificazioni. I corrispettivi per la partecipazione alle certificazioni e per la fornitura dei dati al mercato devono essere determinati dal consiglio di amministrazione secondo criteri di equità ed a parità di condizioni, tenendo eventualmente conto della tipologia e della periodicità delle pubblicazioni.

La società opera subordinando il proprio risultato economico al perseguimento dell'oggetto sociale.

La società può inoltre:

contrarre prestiti ed ottenere finanziamenti a breve e medio termine con qualsiasi istituto di credito; stipulare contratti di locazione, di noleggio e di leasing;

compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese:

l'acquisto e la vendita di partecipazioni sociali in altre società con oggetto analogo o connesso al proprio;

la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non nei confronti del pubblico ed il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie sempre che tale rilascio non configuri attività di concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, istituire e sopprimere filiali ed unità locali.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila/0 centesimi) diviso in quote a' sensi di legge.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale deliberate dall'assemblea dei soci si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione relativa a tale aumento di capitale il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile. La facoltà di aumento di capitale riservato a terzi ha l'espressa finalità di poter ampliare la compagine sociale accogliendo, in particolare, soggetti che operano nel settore editoriale, pubblicitario o che tutelano interessi collettivi, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché consentano di accrescere la rappresentatività della società.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile.

Articolo 6 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro Imprese ove è iscritta la società.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

7. 1 trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende perseguire il mantenimento dell'equilibrio dei rapporti tra i soci.

La società è infatti suddivisa tra due diverse categorie, definite "Parti":

la categoria denominata "Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità", cioè il socio F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali ed il socio FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità;

la categoria denominata "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità", i cui soci sono UPA Utenti Pubblicità Associati ed Assap Servizi Srl.

La partecipazione al capitale sociale delle due Parti è finalizzata a rappresentare le diverse componenti del mercato interessate alla produzione di dati oggettivi ed imparziali sulla diffusione e/o distribuzione della stampa in Italia; qualora, per qualsiasi motivo, l'attuale situazione dovesse modificarsi, i soci provvederanno ad adeguare lo statuto alla diversa situazione venutasi a creare.

Eventuali modifiche nella denominazione o nella ragione sociale dei soci vengono recepite in occasione della prima successiva modifica dello statuto.

Pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per «partecipazione» (o «partecipazioni») si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per «trasferimento» si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione «trasferimento per atto tra vivi» s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore della partecipazione sarà determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo con le modalità indicate nel successivo articolo 9.1.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili a favore di società controllanti o controllate. Sono inoltre liberamente divisibili e trasferibili alle condizioni indicate nei punti successivi.

7.2.2 Qualora un socio della "Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità" od un socio della "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità", come indicate nel precedente articolo 7.1.1, intenda cedere la propria partecipazione può cederla agli altri soci della stessa Parte, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta, alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilità di questi ultimi all'acquisto, la facoltà del socio cedente di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8.

7.2.3 Qualora tutti i soci di una delle due Parti indicate nel precedente articolo 7.1.1 intendano cedere la propria partecipazione possono cederla ai soci dell'altra Parte, in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi già posseduta, alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilità di questi ultimi all'acquisto, la facoltà dei soci cedenti di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8.

7.2.4 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili anche qualora le divisioni ed i trasferimenti siano effettuati a favore di altri soggetti rappresentativi delle Parti indicate al precedente articolo 7.1.1 e cioè a favore di soggetti che operano nel settore editoriale, pubblicitario o che tutelano interessi collettivi, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell' oggetto sociale, nonché consentano di accrescere la rappresentatività della società: in tal caso la cessione è però subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione a soggetti diversi dalle Parti indicate nel precedente articolo 7.1.1 deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata; la comunicazione deve contenere le generalità e l'attività svolta dal cessionario.

Il consiglio di amministrazione deve esprimere il proprio gradimento facendo pervenire al socio offerente la propria dichiarazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre novanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, della comunicazione.

In difetto di invio della dichiarazione il gradimento si considera concesso.

7.3.1 Nel caso in cui il socio che intende vendere la propria partecipazione non ottenga il gradimento del consiglio di amministrazione può:

- rinunciare alla cessione;
- offrirla agli altri soci della propria Parte;

- esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 8.

7.4 Il socio non può, senza il consenso di tutti gli altri soci, espresso anche per lettera, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota (o del diritto di opzione) a pegno o costituirla in garanzia od in usufrutto.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, del codice civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

8.2 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e nei casi previsti nel precedente articolo 7.

8.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese ove è iscritta la società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che esercita il diritto di recesso deve comunque fare fronte a tutti gli impegni economici che sarebbero stati posti a suo carico per i servizi prestati dalla società derivanti, connessi o conseguenti a deliberazioni consiliari assunte prima della comunicazione del recesso.

Articolo 9 - Liquidazione delle partecipazioni

9.1 Nelle ipotesi previste negli articoli 7 ed 8 le partecipazioni saranno liquidate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile.

9.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 5, del codice civile. Ai sensi dell'art. 2473 bis del codice civile, è esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale per il caso di esclusione del socio.

Articolo 10 - Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci

10.1 I componenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di nominarne un maggior numero come indicato nel successivo articolo 11, sono designati dai soci come segue:

- sette da F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali;

- uno da FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità;
- quattro da UPA Utenti Pubblicità Associati;
- tre da Assap Servizi Srl.

10.2 Il presidente del consiglio di amministrazione viene scelto dall'assemblea alternativamente di mandato triennale in mandato triennale tra gli amministratori designati dalla "Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità" e tra gli amministratori designati dai soci della "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità", con facoltà di rinuncia della Parte cui spetta il diritto. Resta in carica fino a scadenza dell'organo amministrativo e può essere rieletto.

10.3 I componenti della commissione lavori, fatta salva la possibilità di nominarne un maggior numero come indicato nel successivo articolo 18.2, sono designati in rappresentanza dei soci come segue:

- quattro da F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali;
- uno da FCP - Federazione Concessionarie di Pubblicità;
- due da UPA Utenti Pubblicità Associati;
- tre da Assap Servizi Srl.

10.4 Qualora l'assemblea decida, per obbligo di legge o per scelta volontaria, di istituire l'organo di controllo, il sindaco o il collegio sindacale sono nominati come segue.

Il sindaco unico viene scelto a turno, ogni tre anni, in alternanza dalla Parte che non esprime il presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di rinuncia della Parte cui spetta il diritto.

In caso di collegio sindacale:

- un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio, scelto a turno, ogni tre anni, in alternanza dalla Parte che non esprime il presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di rinuncia della Parte cui spetta il diritto;
- due sindaci effettivi, uno designato dal socio " Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità" e uno designato dal socio "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità".

I due membri supplenti del collegio sindacale sono designati uno dal socio F.I.E.G. Federazione Italiana Editori Giornali ed uno di comune accordo dai soci della "Parte Utenti ed Agenzie di pubblicità" o, in difetto di accordo, dal socio UPA Utenti Pubblicità Associati.

10.5 I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti ai soci personalmente e quindi non sono trasmissibili.

Articolo 11 – Amministratori

11.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di quindici ad un massimo di diciotto componenti, nominati nel rispetto del precedente articolo 10.1.

Il maggior numero di amministratori che può essere nominato dall'assemblea rispetto ai componenti spettanti ai soci è finalizzato a consentire il possibile ampliamento della rappresentatività dell'organo amministrativo della società.

11.2 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 12 - Durata della carica, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica tre esercizi.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

12.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il presidente od uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel precedente articolo 10.1; il presidente e gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

12.3.3 Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori di nomina assembleare si applica l'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 13 – Decisioni del consiglio di amministrazione

13.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione ovvero una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione.

Gli amministratori hanno quattro giorni lavorativi per trasmettere presso la sede sociale la risposta, salvo che la proposta indichi un termine diverso.

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, indicando eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.

13.3 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli amministratori in carica, purché esprimano voto favorevole almeno quattro amministratori designati dai soci della "Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità" e quattro amministratori designati dai soci della "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità".

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14 - Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta di un amministratore o per decisione del presidente, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza e/o video- conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, purché siano presenti ed esprimano voto favorevole almeno quattro amministratori designati dai soci della "Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità" e quattro amministratori designati dai soci della "Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicità".

14.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15 - Poteri del presidente e del consiglio di amministrazione

15.1 Al presidente del consiglio di amministrazione, oltre alla rappresentanza legale della società di cui al successivo articolo 16, spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria della società.

15.2 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della società.

15.3 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del codice civile.

15.4 Il consiglio di amministrazione può emanare regolamenti e capitoli di oneri che obbligano i soci senza che occorra l'approvazione dell'assemblea.

15.5 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 - Rappresentanza

16.1 1 La rappresentanza legale e giudiziale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli amministratori delegati, se nominati.

16.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17 - Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori cui non sono attribuite specifiche funzioni e poteri spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 18 – Commissione lavori

18.1 Il consiglio di amministrazione nomina, previa determinazione del loro numero, i componenti della commissione lavori, nel rispetto del precedente articolo 10.3, i quali sono scelti tra persone, in possesso delle adeguate competenze professionali, estranee al consiglio medesimo.

I componenti della commissione lavori restano in carica fino a dimissioni o revoca della Parte che ha provveduto a designarli.

18.2 Il maggior numero di componenti la commissione lavori che può essere nominato dal consiglio di amministrazione rispetto ai componenti designati in rappresentanza dei soci è finalizzato a consentire il possibile ampliamento della rappresentatività dell'organo tecnico della società.

18.3 La commissione lavori, organo tecnico permanente della società, ha il compito di coordinare e controllare gli accertamenti.

La commissione lavori elegge ogni triennio tra i suoi membri il proprio presidente, designato congiuntamente e di comune accordo dai soci della "Parte Editori e Concessionarie di Pubblicità" o, in difetto di accordo, dal socio FIEG. Il mandato è rinnovabile.

La commissione lavori può nominare, nel proprio ambito, gruppi di lavoro cui demandare la predisposizione di elementi operativi per i compiti della commissione stessa.

La commissione lavori ha in particolare il compito di:

- a) verificare se tutte le società, organizzazioni, enti tecnici o persone qualificate per l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti, hanno i requisiti richiesti per svolgere i compiti previsti dal presente statuto e dai Regolamenti;
- b) fornire ai suddetti informazioni e istruzioni sulla applicazione dei Regolamenti e delle norme procedurali per l'espletamento del loro incarico;

- c) verificare che gli accertamenti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni previste dal presente statuto e dai Regolamenti;
- d) trasmettere al consiglio di amministrazione i risultati degli accertamenti eseguiti e le proposte di certificazione;
- e) far eseguire quei supplementi di verifica che ritiene opportuni nonché quegli ulteriori eventualmente disposti dal consiglio di amministrazione;
- f) formulare proposte tecnico-operative al consiglio di amministrazione;
- g) espletare le varie richieste di ordine tecnico formulate dal consiglio di amministrazione.

18.4 La commissione lavori è convocata dal proprio presidente, oltre che in tutti i casi in cui ne facciano richiesta almeno tre componenti di una delle Parti. In caso di assenza del presidente, od impedimento o per suo incarico, la convocazione è effettuata dalla segreteria della società.

La convocazione avviene con lettera inviata a mezzo posta elettronica o telefax almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza è ammessa la convocazione in via breve, da confermarsi per posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni della commissione lavori sono valide quando risultano presenti, in proprio o per delega, almeno tre componenti designati da ciascuna delle Parti. Delle riunioni deve essere redatto il verbale da trascrivere sul relativo libro sociale.

I membri che non possono intervenire alle riunioni possono conferire delega scritta ad altro componente che rappresenta la stessa Parte.

La commissione lavori assume le proprie decisioni all'unanimità dei presenti senza tenere conto di eventuali astensioni. Qualora non venga raggiunta l'unanimità le diverse posizioni devono essere portate all'esame del consiglio di amministrazione.

Articolo 19 – Collegio di Garanzia

19.1 Il consiglio di amministrazione nomina i componenti del Collegio di Garanzia. I componenti del Collegio di Garanzia sono tre, uno dei quali con funzioni di presidente, scelto dal consiglio di amministrazione.

19.2 I membri del Collegio di Garanzia sono scelti tra persone di comprovata competenza in materia di editoria, estranee al consiglio medesimo, indipendenti dalla società e dagli editori le cui pubblicazioni sono sottoposte agli accertamenti sulla tiratura e sulla diffusione da parte di ADS.

19.3 La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi dall'incarico prima della scadenza, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

19.4 Il Collegio di Garanzia ha sede presso la società.

19.5 Il Collegio di Garanzia ha il compito di valutare, su richiesta degli editori interessati, qualunque controversia che riguardi il, o derivi direttamente o indirettamente dal, contratto stipulato da ADS e gli editori stessi per l'esecuzione degli accertamenti sulle testate.

19.6 Il procedimento avanti al Collegio di Garanzia è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento sulle procedure istruttorie ADS in vigore al momento in cui il procedimento viene avviato.

Articolo 20 – Organo di controllo

L'assemblea, per obbligo di legge o per scelta volontaria, può nominare un sindaco unico od un collegio sindacale e, qualora non intenda affidargli l'attività di revisione legale dei conti, il revisore legale dei conti.

Articolo 21 - Composizione e durata

21.1 Il sindaco unico è nominato con le modalità indicate nel precedente articolo 10.4.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con le modalità indicate nel precedente articolo 10.4. Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.

21.2 Il sindaco unico o tutti i sindaci, in caso di collegio, devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

21.3 Il sindaco od i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

21.4 I sindaci sono rieleggibili.

21.5 Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

21.6 All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.

Articolo 22 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

22.1 Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

22.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del sindaco unico deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei Soci per la sua sostituzione; il sindaco così nominato resta in carica fino a scadenza del mandato triennale in corso.

Se è stato nominato un collegio, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco si applicano le disposizioni dell'articolo 2401 del codice civile.

Articolo 23 - Revisore legale dei conti

23.1 Al sindaco unico od al collegio sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci, che potranno anche affidare l'incarico della revisione ad un revisore o ad una società di revisione.

23.2 Si applicano al revisore legale dei conti le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni in quanto compatibili.

23.3 Il compenso del revisore legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

23.4 Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni del codice civile in materia. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.

Articolo 24 - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina degli amministratori;
- c) l'eventuale, salvo che non sia disposta per legge, nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 25 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese ove è iscritta la società. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 26 - Assemblea

26.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

26.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

26.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

26.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di

essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27 - Svolgimento dell'assemblea

27.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 28 - Deleghe

28.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

28.2 È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

28.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci od al revisore.

Articolo 29 - Verbale dell'assemblea

29.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

29.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

30.1 L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

30.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile (articolo 10 del presente statuto), è necessario il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il novanta per cento del capitale sociale.

30.3 Nei casi in cui per legge il diritto di voto è sospeso tali partecipazioni non vengono computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.

Articolo 31 - Bilancio e utili

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. L'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; nei casi previsti dalla Legge l'assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione.

31.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, vengono destinati a riserva straordinaria, salvo diversa decisione dell'assemblea assunta con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il novanta per cento del capitale sociale.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

32.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

32.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 33 - Clausola compromissoria

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Tali controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, nominato in conformità al suddetto Regolamento. Il collegio procederà in via rituale e secondo diritto.

33.2 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio di tre arbitri vincoleranno le Parti.

33.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

33.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

33.5 La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 19/3/2021